



**COMUNE DI BERLINGO**  
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO**  
**PER LA RATEIZZAZIONE**  
**DEI DEBITI TRIBUTARI E DI ALTRA NATURA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9/1/2016

## SOMMARIO

<b>ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 DEBITI AMMESSI ALLA RATEIZZAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 DOMANDA DI RATEIZZAZIONE. ....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 SCADENZE DEI PAGAMENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 MANCATO PAGAMENTO E POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO. ....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 9 ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>5</b>

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e disciplina le rateizzazioni di importi arretrati di pagamento dei tributi comunali, derivanti da avvisi bonari e avvisi di accertamento, non affidati in concessione a terzi.
2. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari e di altra natura nei confronti dell'Ente

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni ivi compresi quelli derivanti dall'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, anche ai debiti tributari risultanti da sentenze delle competenti commissioni tributarie divenute esecutive.
3. Il presente regolamento si applica inoltre ai debiti qualsiasi altra natura nei confronti dell'Ente.

## **Art. 3**

### **Debiti ammessi alla rateizzazione**

1. E' concessa la rateizzazione per i debiti di cui al precedente art. 2, di importo pari o superiore ad € 200,00 ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative.
2. E' facoltà dell'Organo esecutivo determinare importi minimi di rateizzazione diversi per i contribuenti che si trovano in condizioni di particolare disagio economico, previa relazione dei servizi sociali.

## **Art. 4**

### **Domanda di rateizzazione.**

1. Chi intende avvalersi della possibilità di rateizzazione, deve inoltrare all'ufficio ragioneria di questo Ente, apposita domanda entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa dalla competente commissione tributaria, ovvero di notifica dell'atto nel quale viene indicata la somma dovuta all'Ente.
2. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda di rateizzazione.

## **Art. 5**

### **Modalità di rateizzazione**

1. Il numero massimo delle rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente prospetto:
  - a) importo minimo rateizzabile maggiore o uguale a € 200,00,
  - b) da € 201,00 a € 1.000,00 massimo n. 9 rate mensili
  - c) da € 1.001,00 massimo n. 18 rate mensili

2. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giorno per giorno.
3. Per importi pari o superiori ad € 3.000,00, l'accoglimento della domanda di rateizzazione può essere subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa valida per tutto il periodo di rateizzazione e aumentata di almeno un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata.
4. Nel caso di più atti, comunque di medesima natura, purché tutti riferiti al medesimo tributo, è possibile la rateizzazione contemporanea. In tal caso si sommano i vari importi e si applicano le soglie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Nel caso di tributi diversi la rateizzazione dovrà essere effettuata distintamente per ciascun tributo.

## **ART. 6**

### **Scadenze dei pagamenti**

1. La prima rata deve essere versata entro i termini seguenti:
  - a) entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento ovvero entro 30 giorni dalla definitività dell'atto in caso di mediazione;
  - b) entro 20 giorni dalla data del verbale dell'accertamento con adesione.
2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
3. Le rate successive alla prima scadono l'ultimo giorno di ogni mese, bimestre o trimestre.

## **ART. 7**

### **Mancato pagamento e possibilità di ravvedimento**

1. Il mancato pagamento della prima rata entro i termini di cui al comma 1 del precedente articolo o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l'importo dovuto, al netto di quanto già versato, è oggetto di riscossione coattiva.
2. La procedura per la riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.

## **Art. 8**

### **Provvedimento di concessione o diniego.**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

**ART. 9**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

\*\*\*\*\*